



TIMFin S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 TORINO
Codice Fiscale e n. iscrizione R.I. di Torino 12271290012 - Codice ABI 19567.7
Società partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank - P. IVA 12357110019
Capitale Sociale € 40.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB n. 245
Appartenente al Gruppo bancario Santander Consumer Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3191
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Bank S.p.A. - www.timfin.it
Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. D000675247

Preventivo di prestito finalizzato

Cod. dealer

n. preventivo

C.F./P.IVA dealer

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

1. Identità e contatti del Finanziatore/intermediario del credito

Finanziatore	TIMFin S.p.A.
Indirizzo	Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 TORINO
Telefono	02 33 55 99 11
Email	timfin@timfin.it
Sito web	www.timfin.it
Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Fax	
Sito web	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di Contratto di credito	Prestito finalizzato per l'acquisto di un bene o servizio da rivenditori convenzionati con il Finanziatore. Descrizione dell'oggetto del finanziamento:								
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>									
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo del finanziamento è erogato direttamente: - a TIM S.p.A., per la quota necessaria all'acquisto del bene o servizio; - alla Compagnia Assicurativa, per la quota a titolo di premio unico anticipato, in caso di richiesta di polizza assicurativa facoltativa.								
Durata del Contratto di credito									
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Piano di ammortamento concordato fra le Parti. Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Il consumatore pagherà le somme dovute nel seguente ordine: <table border="0"> <tr> <td>1. importo rate scadute o impagate</td> <td>2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardo al pagamento</td> </tr> <tr> <td>3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali)</td> <td>4. interessi di mora maturati a seguito di ritardo al pagamento</td> </tr> <tr> <td>5. spese esazione</td> <td>6. spese legali</td> </tr> <tr> <td>7. altro tipo di spese</td> <td>8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero</td> </tr> </table>	1. importo rate scadute o impagate	2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardo al pagamento	3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali)	4. interessi di mora maturati a seguito di ritardo al pagamento	5. spese esazione	6. spese legali	7. altro tipo di spese	8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero
1. importo rate scadute o impagate	2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardo al pagamento								
3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali)	4. interessi di mora maturati a seguito di ritardo al pagamento								
5. spese esazione	6. spese legali								
7. altro tipo di spese	8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero								

Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	
<i>In caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico.</i> Indicazione del bene o del servizio	
Prezzo in contanti	
Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	

3. Costi del credito

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al Contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	

	Il TAEG è calcolato conformemente ai termini dell'Allegato 5 B del Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni ("Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari") emesso da Banca d'Italia.
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: ▪ un'assicurazione che garantisca il credito ▪ e/o un altro Contratto per un servizio accessorio <i>Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	NO NO

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito	Spese di istruttoria: € Spese di pagamento rata: € Pre-finanziamento: gli interessi maturati nel periodo di pre-finanziamento sono calcolati al TAN indicato nel contratto e cumulati all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento. Spese per produzione e invio lettera di conferma Contratto: nessuna. Informazioni ottenute tramite operatore di call center (ad esempio informazioni sui pagamenti, c/c bancarie, assicurazioni, ecc.): € 2,00. Variazione coordinate bancarie effettuate tramite operatore di call center: € 2,00. Variazione scadenza rata: € 10,00. Spese per invio comunicazioni su richiesta Clienti: - invio modulo SDD per variazione modalità di pagamento: nessuna; Spese per cambio modalità di pagamento: € 2,00. Spese invio lettera variazione piano: nessuna. Rispedizione lettera variazione piano: € 2,00 Commissioni di incasso/ricambio effetti cambiari: nessuna. Spese per solleciti postali: € 1,00 cadauno. Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla Clientela: € 1,00 (all'anno). Il Finanziatore non addebita al Cliente alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti le proposte di modifica del Contratto non vengono addebitate al Cliente. Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 D. Lgs. n. 385/1993.: € 20,00. Eventuali spese legali: non quantificabili, secondo le tariffe legali vigenti. Imposta sostitutiva o imposta di bollo sul Contratto e sulle comunicazioni periodiche alla Clientela: secondo la normativa fiscale vigente.
--	---

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati	Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso del 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Gli interessi di mora maturano giornalmente. Se però, al momento della conclusione del Contratto o in una fase successiva del rapporto contrattuale, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (art. 2, Legge 108/1996). Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna. In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali: rimborso dei costi e delle spese sostenuti per eventuali interventi di recupero crediti per una somma – calcolata sull'importo scaduto – pari al 5% (cinque per cento), sulla prima rata insoluta, pari al 10% (dieci per cento) sulla seconda rata insoluta, e pari al 15% (quindici per cento) sulla terza rata insoluta e sulle successive rate insolte. invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/ risoluzione del Contratto: € 25.

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso dal Contratto di credito <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto.</i>	Sì, il Cliente può recedere dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto (Art. 125-ter, co.1, D. Lgs. n. 385/1993) senza necessità di indicarne i motivi e senza che il Finanziatore applichi alcuna penale; il termine decorre dal momento in cui l'accettazione della richiesta di finanziamento giunge a conoscenza del Cliente. Il Cliente che recede ne dà comunicazione al Finanziatore inviando, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, apposita comunicazione tramite e-mail semplice o posta elettronica certificata all'indirizzo recessi.timfin@actaliscertymail.it o raccomandata A/R indirizzata a TIMFin S.p.A., Corso Massimo D'Azeglio, 33/E, 10126 Torino o compilando il form presente sul sito internet https://www.timfin.it/supporto/form/. Qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> (se applicabile) <i>Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione, in misura proporzionale alla durata residua del Contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, secondo il criterio della curva degli interessi, ossia applicando il medesimo metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi previsto dal piano di ammortamento contrattuale (ammortamento alla francese) concordato con il Cliente, in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento. L'indennizzo è pari al 1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: - il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; - il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; - il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; - l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 c.c.-c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art. 120 quater D. Lgs. n. 385/1993). Se l'estinzione anticipata è parziale, il Cliente può indicare nella richiesta se desidera ridurre l'importo delle rate mantenendo invariata la durata del finanziamento, ovvero ridurre la durata del finanziamento mantenendo invariato l'importo della rata. In mancanza di espressa indicazione da parte del Cliente al momento della richiesta, il Finanziatore procederà alla riduzione dell'importo della rata mensile. Il Cliente potrà comunque richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del piano di ammortamento aggiornato, la riduzione della durata del finanziamento in alternativa alla riduzione della rata. Qualora il prestito finalizzato sia abbinato a un'offerta TIM che, in base alle relative condizioni contrattuali, preveda il pagamento della maxirata finale da parte di TIM oppure la possibilità di restituzione del dispositivo finanziato con conseguente estinzione della maxirata (Valore Futuro Garantito), e tali benefici siano riconosciuti in funzione della durata originaria del finanziamento o subordinati al mantenimento di specifici requisiti temporali, la riduzione della durata del finanziamento non è compatibile con il mantenimento dei predetti benefici. Se, pertanto, il Cliente richiede, comunque ed espressamente, la riduzione della durata del finanziamento per estinzione anticipata parziale, tale richiesta comporterà la perdita dei benefici economici e contrattuali connessi

	all'offerta TIM relativi al pagamento della maxirata finale da parte di TIM oppure la facoltà di restituzione del dispositivo finanziato con estinzione della maxirata (Valore Futuro Garantito); in tal caso il Finanziatore procederà alla rimodulazione del piano di ammortamento secondo la modalità richiesta dal Cliente. Se il Cliente ha sottoscritto una polizza assicurativa facoltativa, il rimborso anticipato potrà determinare, a seconda della tipologia di polizza assicurativa facoltativa sottoscritta ed in base a quanto previsto nel relativo set informativo, la restituzione al Cliente del premio assicurativo per la parte non goduta da parte della Compagnia assicurativa.
Consultazione di una banca dati <i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, Il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del Contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto.</i>	Prima di concludere il Contratto, su sua richiesta, il Cliente ha il diritto di ottenere senza costi aggiuntivi copia del contratto di credito idonea per la stipula.
Periodo di validità dell'offerta	Tre giorni di calendario dalla data di consegna all'interessato riportata nel successivo Allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Elenco dei dati forniti dal Cliente utilizzati dal Finanziatore.

Cliente

Modalità di erogazione:

Tabella Finanziaria:

Entry Ticket:

Residuo da pagare per l'acquisto del bene o servizio:

Pagamento:

Condizioni generali di finanziamento – Contratto di prestito finalizzato

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto di finanziamento si conclude con l'accettazione della presente richiesta di finanziamento da parte di TIMFin (da ora anche il Finanziatore) che verrà comunicata al Cliente mediante apposita lettera di conferma. Dopo l'accettazione, la presente richiesta diventa contratto a tutti gli effetti.

Il Cliente ed il Coobbligato eleggono domicilio all'indirizzo del Cliente indicato nel presente Contratto. Prima della conclusione del Contratto di finanziamento e al fine della sua conclusione, il Finanziatore valuta il merito creditizio del Cliente, sulla base delle informazioni fornite dal medesimo, nonché, sulla base di informazioni ottenute consultando una banca dati pertinente.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

2. DIRITTO DI RECESSO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Ai sensi dell'articolo 125ter del D. 385/1993., il Cliente può recedere dal Contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni senza necessità di indicarne i motivi e senza che il Finanziatore applichi alcuna penale; il termine decorre dal momento in cui l'accettazione della richiesta di finanziamento giunge a conoscenza del Cliente. Il consumatore che recede:

- ne dà comunicazione al Finanziatore inviando, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, apposita comunicazione tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata all'indirizzo recessi.timfin@actaliscertymail.it o raccomandata AR indirizzata a TIMFin S.p.A., Corso Massimo d'Azeglio, 33/E – 10126 Torino o compilando il form presente sul sito internet <https://www.timfin.it/supporto/form/>;
- se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituisce il capitale e paga gli interessi legali maturati fino al momento della restituzione. Inoltre, rimborsa al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione. Il pagamento dovrà essere effettuato dal Cliente al Finanziatore sulle seguenti coordinate bancarie IT34 G033 8901 6000 1041 0598 250 inserendo nella causale il numero di contratto comunicato da Finanziatore nella lettera di conferma contratto. Nessuna altra somma può essere pretesa del Finanziatore.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il Contratto di credito, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col Finanziatore (es. polizza assicurativa facoltativa). In tal caso, il Cliente ha diritto al rimborso del premio assicurativo non goduto al momento del perfezionamento del recesso come indicato.

Il diritto di recesso di cui alla presente clausola non implica il diritto di recesso dal contratto di acquisto del bene oggetto di finanziamento, che è regolato da norme specifiche.

3. OBBLIGHI DEL CLIENTE E DEL COOBBIGATO

Il Cliente e il Coobbligato si obbligano solidalmente a rimborsare al Finanziatore l'intero importo erogato, oltre ad ogni altro onere previsto contrattualmente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, interessi, commissioni ed altre spese come indicate nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio) alle scadenze e con le modalità indicate nel Contratto medesimo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA). Il Coobbligato assume la qualità di coestestatore del presente Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Finanziatore potrà esperire nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero del credito e segnalare lo stesso Coobbligato nei Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.) nonché presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto di finanziamento deve intendersi esteso anche al Coobbligato. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese. Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito del Finanziatore, il Cliente è tenuto a comunicare al Finanziatore per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall'evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti.

3.BIS ADESIONE A OFFERTA TIM RIVALUTA

Alle condizioni di cui al Regolamento Generale TIM Rivaluta, che costituisce allegato al presente Contratto, il Cliente, aderendo all'offerta "TIM Rivaluta" mediante, tra l'altro, la sottoscrizione con Assurant Services Italia S.r.l. (nel seguito "ASI") di contratto di vendita a prova con accollo interno non liberatorio, vende ad ASI, a prova ex art. 1521 Codice civile, un proprio dispositivo usato (valido ai fini dell'offerta) in cambio, in caso di superamento della prova, dell'accollo, da parte di ASI, del debito che il Cliente ed il Coobbligato hanno verso il Finanziatore per l'importo pari al valore del Voucher Offerta TIM Rivaluta (come indicato nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio). Laddove l'esito della prova sia positivo, ASI darà, pertanto, corso all'accollo per l'importo pari al valore del Voucher Offerta TIM Rivaluta liberando, così, il Cliente ed il Coobbligato nei confronti del Finanziatore per il corrispondente importo. Laddove l'esito della prova sia negativo ed ASI proponga al Cliente una nuova proposta per l'acquisto del dispositivo usato ad un prezzo diverso ed inferiore rispetto al valore del Voucher Offerta TIM Rivaluta, se il Cliente dovesse accettare tale nuova proposta ed il contratto di vendita del dispositivo usato dovesse concludersi, ASI darà corso all'accollo solo per l'importo pari al valore della nuova proposta liberando, così, il Cliente ed il Coobbligato nei confronti del Finanziatore solo per il corrispondente importo inferiore rispetto all'originale valore del Voucher Offerta TIM Rivaluta; la differenza tra il valore del Voucher Offerta TIM Rivaluta ed il valore della nuova proposta accettata dal Cliente sarà, pertanto, dovuta dal Cliente al Finanziatore. Laddove il Cliente (i) eserciti il diritto di ripensamento dal contratto di acquisto dei beni e/o servizi oggetto di finanziamento – ove tale diritto sia previsto –, (ii) receda dal presente Contratto prima che abbia avuto corso l'accollo, (iii) eserciti, ex art. 52 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il diritto di recesso dal contratto di vendita a prova con ASI, (iv) eserciti il diritto di recesso dal contratto di vendita con ASI a seguito di accettazione di nuova proposta da parte di ASI, (v) rifiuti o non fornisca risposta ad ASI circa la nuova proposta di acquisto del dispositivo usato proposta da ASI a seguito di esito negativo della prova o (vi) non invii, ai fini della prova, il dispositivo usato ad ASI, il Cliente ed il Coobbligato dovranno al Finanziatore l'intero importo del valore del Voucher Offerta TIM Rivaluta come indicato nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*.

3.TER ADESIONE A OFFERTA TIM AI FINI DELLA TIM NEXT EVOLUTION

Il Cliente e il Coobbligato o l'aderente all'offerta TIM – nel caso quest'ultimo sia un soggetto diverso dal Cliente – si impegnano a rispettare, per almeno 24 mesi dalla conclusione del presente Contratto, le condizioni della specifica offerta TIM a cui hanno aderito e che costituisce documentazione contrattuale collegata al presente Contratto. Nel caso in cui tali condizioni vengano rispettate per almeno 24 mesi dalla conclusione del presente Contratto, avranno efficacia le disposizioni di cui al Regolamento Generale TIM Next EVolution, che costituisce allegato al presente Contratto e, pertanto, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione dell'importo della maxi rata finale, il Cliente mediante, tra l'altro, la sottoscrizione con ASI di un contratto di vendita a prova ex art. 1521 del Codice civile, potrà vendere ad ASI, nelle modalità e alle condizioni di cui al Regolamento Generale TIM Next EVolution nonché ai sensi dei termini e condizioni di cui al contratto di vendita a prova ex art. 1521 del Codice civile (il cui testo costituisce Allegato A del Regolamento Generale TIM Next EVolution), il proprio dispositivo acquistato tramite finanziamento con il presente Contratto; in cambio, in caso di superamento della prova, ASI si accollerà l'importo della maxi rata finale (nel seguito espressa come "Valore Futuro Garantito" o "VFG"), come indicato nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio. In caso di esito positivo della prova, ASI darà, pertanto, corso all'accollo per l'importo del VFG liberando, così, il Cliente ed il Coobbligato nei confronti del Finanziatore per il corrispondente importo. Laddove il Cliente (i) estingua anticipatamente il finanziamento prima del compimento del 24° mese dalla sua conclusione, (ii) eserciti il diritto di ripensamento dal contratto di acquisto dei beni e/o servizi oggetto di finanziamento – ove tale diritto sia previsto –, (iii) receda dal presente Contratto prima che abbia avuto corso l'accollo, (iv) eserciti, ex art. 52 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il diritto di recesso dal contratto di vendita a prova con ASI, (v) abbia ricevuto da ASI esito negativo della prova o (vi) non invii, ai fini della prova, il dispositivo finanziato mediante il presente Contratto ad ASI, il Cliente ed il Coobbligato dovranno al Finanziatore l'intero importo del VFG come indicato nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*.

4. RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DEL CLIENTE

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo residuo del prestito al Finanziatore, dandone comunicazione scritta a quest'ultimo. In tal caso il consumatore sarà tenuto al pagamento delle eventuali rate scadute e delle rate a scadere, ivi inclusa l'eventuale maxirata finale prevista dal piano di ammortamento, ma avrà diritto a una riduzione degli interessi e degli altri costi, escluse le imposte, secondo il criterio della curva degli interessi, ossia applicando il medesimo metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi previsto dal piano di ammortamento contrattuale (ammortamento alla francese) concordato con il Cliente, in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di

ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento. In caso di rimborso anticipato il Finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo è pari all'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero allo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo di estinzione non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. – cd portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art. 120 quater D. n. 385/1993). Il Finanziatore comunica al Cliente l'ammontare del debito residuo, l'importo riconosciuto a titolo di riduzione per gli interessi e oneri non maturati, nonché l'importo dovuto a titolo di indennizzo. In caso di rimborso anticipato, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del conteggio di estinzione anticipata da parte del Cliente, salvo buon fine del pagamento.

Se il rimborso anticipato è parziale, il Cliente può indicare nella richiesta se desidera ridurre l'importo delle rate mantenendo invariata la durata del finanziamento, ovvero ridurre la durata del finanziamento mantenendo invariato l'importo della rata. In mancanza di espressa indicazione da parte del Cliente al momento della richiesta, il Finanziatore procederà alla riduzione dell'importo della rata mensile. Il Cliente potrà comunque richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del piano di ammortamento aggiornato, la riduzione della durata del finanziamento in alternativa alla riduzione della rata.

Qualora il prestito finalizzato sia abbinato a un'offerta TIM che, in base alle relative condizioni contrattuali, preveda il pagamento della maxirata finale da parte di TIM oppure la possibilità di restituzione del dispositivo finanziato con conseguente estinzione della maxirata (Valore Futuro Garantito), e tali benefici siano riconosciuti in funzione della durata originaria del finanziamento o subordinati al mantenimento di specifici requisiti temporali, la riduzione della durata del finanziamento non è compatibile con il mantenimento dei predetti benefici. Se, pertanto, il Cliente richiede, comunque ed espressamente, la riduzione della durata del finanziamento per estinzione anticipata parziale, tale richiesta comporterà la perdita dei benefici economici e contrattuali connessi all'offerta TIM relativi al pagamento della maxirata finale da parte di TIM oppure la facoltà di restituzione del dispositivo finanziato con estinzione della maxirata (Valore Futuro Garantito); in tal caso il Finanziatore procederà alla rimodulazione del piano di ammortamento secondo la modalità richiesta dal Cliente. Se il Cliente ha sottoscritto una polizza assicurativa facoltativa, il rimborso anticipato potrà determinare, a seconda della tipologia di polizza assicurativa facoltativa sottoscritta ed in base a quanto previsto nel relativo set informativo, la restituzione al Cliente del premio assicurativo per la parte non goduta da parte della Compagnia assicurativa.

5. PAGAMENTI – RIEMMISSIONE DELL'SDD – DIRITTO DI RICEVERE LA TABELLA DI AMMORTAMENTO

Il Cliente si obbliga a rimborsare le rate alle scadenze convenute con una delle seguenti modalità:

a) addebito su carta di credito/debito intestata al Cliente o al Coobbligato. La carta di credito/debito deve essere emessa in Italia e non deve essere una carta prepagata. Nel caso di scadenza/rinnovo della carta di credito/debito utilizzata ai fini del pagamento del finanziamento, il Cliente o il Coobbligato titolare di tale carta di credito/debito autorizza, fin da subito, il Finanziatore ad effettuare l'addebito sulla nuova carta di credito/debito che il Cliente o il Coobbligato dovesse ricevere a seguito di sostituzione di quella in suo possesso sia, essa, i) una carta con lo stesso sequenza di cifre uniche identificative ("PAN"), ii) PAN diverso e/o iii) nuova data di scadenza avendo, altresì, autorizzato l'istituto emittente la carta di credito/debito a comunicare al Finanziatore tali variazioni. Rimane, tuttavia, responsabilità del Cliente e/o del Coobbligato fornire gli estremi di una carta di credito/debito valida al Finanziatore qualora l'addebito non risulti possibile per ragioni non imputabili al Finanziatore stesso. Il Finanziatore può addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso. In caso di più contratti di finanziamento in essere tra il Cliente/Coobbligato e il Finanziatore, il Cliente/Coobbligato autorizza/autorizzano il Finanziatore ad accorpare gli addebiti delle rate alle scadenze ivi convenute in un unico addebito cumulativo per la somma delle rate dovute per tutti i contratti in essere, a parità di PAN e Cliente/Coobbligato e sulla stessa data di incasso. Qualora non sia possibile procedere con l'addebito cumulativo per incapienza della carta di credito/debito, il Finanziatore effettuerà tentativi successivi di addebito relativi alle singole rate, a partire dal contratto di finanziamento sottoscritto per primo. Resta inteso che, ai sensi della Direttiva UE 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "Direttiva PSD 2") recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D. Lgs. 218/2017, l'attivazione di tale modalità di pagamento prevede l'esecuzione di un'"Autenticazione Forte" da parte del Cliente, ossia una procedura che consenta al Finanziatore di verificare per il tramite del prestatore di servizi di pagamento del pagatore (Istituto emittente lo strumento di pagamento) l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza, quando il Cliente dispone un'operazione di pagamento elettronico ed in generale effettui qualsiasi azione, tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. Il Cliente prende atto che, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 11/2010, qualora l'Istituto emittente lo strumento di pagamento non esiga un'"Autenticazione Forte" del Cliente grava in capo a quest'ultimo l'obbligo di tenere indenne il Cliente da eventuali perdite in cui questi potrebbe incorrere, fatto salvo il caso in cui abbia agito in maniera fraudolenta;

b) addebito diretto sul c/c del Cliente (SDD). Resta inteso che il Finanziatore può addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso nonché le altre eventuali voci di spesa indicate nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che costituisce il frontespizio del presente Contratto. Il Cliente è consapevole e consente che l'addebito diretto SDD possa subire variazioni, nell'importo e/o nella scadenza per la sua effettuazione, a seguito di eventi successivi alla conclusione del contratto e non riconducibili al Finanziatore, quali: servizi o assicurazioni contratte tramite canali a distanza; accordi tra Cliente e Finanziatore, ad. es. per differire il rimborso di una o più rate; rate non pagate alla scadenza contrattuale, in presenza delle quali il Cliente sin d'ora, autorizza il Finanziatore a riscuotere sul conto corrente bancario di cui sopra o altro successivamente indicato per il pagamento delle rate, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso (il presente Contratto costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA). Gli importi relativi ad eventuali precedenti rate di finanziamento (Rimissione dell'SDD), che risultano tempo per tempo non pagate alla scadenza contrattuale, addebitando, altresì, eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finanziatore per l'attività di recupero del credito nella misura prevista nell'articolo intitolato "Ritardato pagamento. Interessi di Mora", eventuali spese dovute a modifiche normative o provvedimenti della Pubblica Autorità che comportino le suddette variazioni, ad. es. in caso di mutamento delle imposte imputate sulle rate oppure di sospensione delle rate disposta dalle Autorità competenti a seguito di calamità naturali.

In caso di accodamento di una o più rate, gli interessi di dilazione sono calcolati, al momento dell'accodamento e sulla sola parte capitale della rata, al tasso annuo nominale (T.A.N.) contrattuale vigente al momento dell'accodamento.

Se il Cliente richiede al Finanziatore servizi, gli potrà essere addebitato di volta in volta un importo a titolo di rimborso forfettario dei costi amministrativi, in misura pari alle spese riportate nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio. Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore del Finanziatore. Eventuali somme versate a favore del venditore Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti del Finanziatore. La scelta della modalità di pagamento avviene al momento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui il Cliente intenda modificare la modalità di pagamento potrà farne richiesta al Finanziatore mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore, attraverso il form presente sul sito internet del Finanziatore www.timfin.it, sezione Contatti, Chiedi ad un Esperto, Offerta Rateale TIM, corredata dal documento di identità del Cliente, oppure accedendo all'area clienti. Il Finanziatore potrà accettare o rifiutare, dandone in tal caso giustificazione, la richiesta di modifica inviando al Cliente relativa comunicazione. Resta inteso che: (i) in caso di rifiuto, il Cliente sarà tenuto a continuare ad utilizzare la modalità scelta al momento di sottoscrizione del Contratto; (ii) dalla scadenza successiva al giorno in cui il Finanziatore consentirà la modifica, il Cliente potrà utilizzare la nuova modalità accollandosi i relativi costi espressamente indicati nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*. Il consumatore ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta: - gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; - la ripartizione di ciascun rimborso periodico; - gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l'effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, fermi restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di 60 (sessanta) giorni. Le Parti sin d'ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione del presente Contratto, a condizione che dette somme siano liquide.

6. RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA

Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Gli interessi di mora maturano giornalmente. Se tuttavia, al momento della conclusione del Contratto o in una fase successiva del rapporto contrattuale, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge (articolo 2, legge 108/1996), il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge citata. In caso di ritardo nel pagamento delle rate o dell'importo di cui all'art. 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) che provochino un intervento da parte del personale del Finanziatore e/o di esattori incaricati dalla stessa, il Finanziatore può addebitare al Cliente moroso i costi e le spese sostenuti per tali interventi, quale rimborso delle spese sostenute per una somma – calcolata sull'importo scaduto – pari al 5% (cinque per cento), sulla prima rata insoluta, pari al 10% (dieci per cento) sulla seconda rata insoluta, e pari al 15% (quindici per cento) sulla terza rata insoluta e sulle successive rate insolute. Tali percentuali – che prevedono un importo non superiore ad un massimo del 15% dell'importo scaduto – si applicano distintamente a ciascuna rata rimasta insoluta, in funzione del relativo ordine di inadempimento e sono correlate all'attività svolta dal Finanziatore e all'aumento dei costi sostenuti in funzione del ritardo nel pagamento e del numero di rate oggetto di recupero.

In particolare, l'attività di recupero del credito determina per il Finanziatore sia costi fissi di struttura e operativi (quali tra gli altri personale, risorse materiali, infrastrutture, sviluppo e manutenzione di piattaforme informatiche) sia costi derivanti dalla collaborazione con società specializzate che svolgono attività di contatto telefonica e domiciliare.

L'applicazione di tali spese mira a compensare le attività effettuate in relazione al tardivo/mancato pagamento del debito ed è incompatibile con l'applicazione di altre spese aventi il medesimo oggetto ma è compatibile con l'applicazione degli interessi di mora derivanti dal ritardo nel pagamento del debito. Sono, altresì, a carico del Cliente le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio.

Il Finanziatore può avviare azioni legali anche sui beni presenti e futuri del Cliente, con l'obiettivo di recuperare il credito.

In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell'accesso al credito.

7. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti – Rimissione dell'SDD – Diritto di ricevere la tabella di ammortamento) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi:

- infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati;
- accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati.

Il Finanziatore si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., richiedendo il risarcimento di eventuali danni patiti, qualora venga a conoscenza di qualsiasi attività, posta in essere dal Cliente, che violi le norme pro tempore in vigore finalizzate al contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, così come nel caso in cui emerga una violazione o falsa dichiarazione rispetto a quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) in vigore del rapporto contrattuale.

In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, dell'eventuale maxirata finale prevista dal piano di ammortamento, degli interessi di mora di cui all'art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dall'art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.

8. GARANZIA LEGALE DEI BENI E/O SERVIZI OGGETTO DI FINANZIAMENTO. INADEMPIMENTO DEL FORNITORE - CONVENZIONATO

In caso di non conformità dei beni e/o servizi oggetto di finanziamento, il consumatore dovrà far valere i propri diritti, come previsti dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore/fornitore dei beni e/o servizi oggetto di finanziamento. Il Finanziatore, pertanto, non rappresenta l'interlocutore corretto a cui rivolgere richieste relative all'esercizio della garanzia legale dei beni e/o servizi oggetto di finanziamento, come previsti dal Codice del Consumo. Tuttavia, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del Contratto di credito, se con riferimento al Contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile (cioè che l'inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del consumatore). La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del Finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del Contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al Finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il Finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. I diritti previsti dalla legge (articolo 125-quinquies del D. Lgs. n. 385/1993) possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il Finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal Contratto di credito.

9. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

Se il Cliente non provvede ai pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile), il Finanziatore imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui ai precedenti artt. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) e 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto).

10. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

Il Cliente espressamente e sin da ora consente che il Finanziatore può cedere parzialmente o totalmente i diritti che le derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa a questo Contratto, il domicilio è quello indicato nel Contratto, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ai sensi dell'articolo 3 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato). Rimane in ogni caso inteso che in caso di cessione del Contratto o del credito, il Finanziatore notificherà tale circostanza al Cliente attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole salvo che il Finanziatore, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente. In ogni caso, a fronte di cessione del credito o del Contratto, il Cliente potrà opporre tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, nei confronti del cessionario.

11. ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il finanziamento sarà a carico del Cliente. Salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione, sono a carico del Cliente: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio; c) le spese sostenute dal Finanziatore a seguito del ritardato pagamento e dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) salvo il caso di errori del Finanziatore. **Sono escluse dal calcolo del TAEG: le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora nonché le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.** La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 DPR 29/09/1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi.

11.BIS. COMMISSIONI BANCARIE

Il Finanziatore può addebitare al Cliente solo commissioni o oneri per i servizi bancari effettivamente forniti o per le operazioni effettuate che hanno comportato un costo reale per il Finanziatore. Tali commissioni non possono eccedere i costi effettivamente sostenuti né generare un beneficio indebito per il Finanziatore e devono in ogni caso rispettare i principi di trasparenza, necessità e proporzionalità.

Qualsiasi commissione deve essere direttamente collegata a un'azione specifica richiesta o accettata dal Cliente, o necessaria per l'esecuzione del Contratto.

Non possono essere addebitati costi per servizi non richiesti o non accettati dal Cliente o ridondanti. L'importo di ciascuna commissione è determinato sulla base dei costi effettivi e verificabili sostenuti dal Finanziatore in relazione al servizio in questione.

Il Finanziatore metterà a disposizione del Cliente informazioni chiare, dettagliate e scritte sulle commissioni applicabili, compreso il loro importo, la base di calcolo, la periodicità, il motivo dell'addebito ed il collegamento alla durata del Contratto, prima di richiedere il finanziamento, e in ogni caso prima che questo venga liquidato.

Allo stesso modo, il Cliente può consultare in qualsiasi momento gli importi delle commissioni applicate attraverso il sito internet del Finanziatore o su altri canali messi a disposizione dal Finanziatore.

12. COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati e/o cointestatori.

Le informazioni relative al presente Contratto vengono fornite gratuitamente al Cliente su supporto durevole tramite area riservata (attraverso l'accesso al sito internet www.timfin.it o tramite app MyTIM) o mediante invio all'indirizzo e-mail pro tempore comunicato dal Cliente. È facoltà del Cliente, nel corso del rapporto contrattuale, comunicare la variazione della modalità di ricezione delle comunicazioni.

Il Finanziatore fornirà al Cliente le seguenti informazioni: modifiche contrattuali, gli estratti conto, le comunicazioni periodiche di trasparenza e tutte le altre comunicazioni dovute per legge.

Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Tale aggiornamento dell'andamento del rapporto riporta altresì tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio, per l'invio delle comunicazioni periodiche in formato cartaceo previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, nel limite massimo indicato nel modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet del Finanziatore).

12.BIS. REMUNERAZIONE AGLI INTERMEDIARI

Il Finanziatore informa il Cliente che, nell'ambito della commercializzazione dei propri prodotti finanziari, potrà avvalersi di intermediari terzi o distributori autorizzati (di seguito denominati "intermediari").

In caso di applicazione al Cliente di un tasso di interesse agevolato superiore a 0 (zero), come risultante nel modulo "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*" che costituisce il frontespizio del presente Contratto, tali intermediari riceveranno dal Finanziatore una remunerazione economica per i servizi di intermediazione, promozione o acquisizione di clienti, da essi svolti in relazione ai prodotti offerti, sotto forma di provvigione e calcolata in percentuale rispetto all'importo erogato.

Tale remunerazione non comporta alcun costo aggiuntivo autonomo per il Cliente, né incide sull'importo totale dovuto dal Cliente, salvo espressa indicazione contraria nelle specifiche informazioni precontrattuali. Le condizioni economiche applicate al finanziamento sono integralmente indicate nel modulo "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*" che costituisce il frontespizio del presente Contratto.

Il Finanziatore dichiara che tale remunerazione:

- non compromette l'indipendenza della consulenza o della raccomandazione fornita dall'intermediario al Cliente, qualora tale attività sia effettivamente prestata;
- non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel modulo "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*" che costituisce il frontespizio del presente Contratto;
- viene corrisposta in conformità con le normative vigenti in materia di tutela dei consumatori, trasparenza bancaria e gestione di conflitti di interesse.

Su richiesta, possono essere fornite ulteriori informazioni sulla natura, l'importo o il metodo di calcolo di tali commissioni.

13. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate dal Finanziatore nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto", con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/1993). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. In assenza dell'esercizio della facoltà di recesso entro il suddetto termine, la modifica si intende approvata. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.

14. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'esecuzione del Contratto è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, dalla legge italiana.

14.BIS. LINGUA

Il Finanziatore si impegna a mantenere tutte le comunicazioni oggetto del rapporto contrattuale e rivolte al Cliente nella lingua italiana. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la consegna di documentazione contrattuale, avvisi, informazioni creditizie pertinenti e qualsiasi altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

15. RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al Finanziatore, TIMFin S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R a Ufficio Reclami, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E - 10126 Torino oppure al fax 011 195 26 193 o per posta elettronica a reclami@timfin.it o per posta elettronica certificata a reclami.timfin@actalis-certmail.it. Il Finanziatore deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni salvi termini diversi previsti per legge. Al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo, il Cliente viene reso edotto delle modalità di trattazione dei reclami. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta o il reclamo è stato ritenuto infondato, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cliente può consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Cessionario oppure agli intermediari e convenzionati di TIMFin S.p.A.. Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in via Nazionale, 91 - 00184 Roma. Ai sensi della normativa vigente, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'ABF o dinanzi ad un altro organismo così come individuato dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Contratto di prestito finalizzato n.

CONTRATTO DI PRESTITO FINALIZZATO - FIRME DEL CLIENTE E/O DEL COOBBLLIGATO

Il/i sottoscritto/i Cliente/Coobbligato afferma/affermano che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, ivi incluso quanto dichiarato nel Questionario ai sensi della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), e dichiara/dichiarano di non aver mai subito protesti, decreti ingiuntivi o procedure esecutive, salva la facoltà per TIMFin di effettuare ogni accertamento utile in merito a questo Contratto, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l'accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. Considerata la previa richiesta di credito pervenuta dal consumatore ed il suo consenso esplicito manifestato con la sottoscrizione del presente Contratto, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano che, in tempo utile prima della conclusione del presente Contratto, è stata consegnata e ha/hanno preso visione di copia: (i) del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori in data _____, (ii) della Rilevazione dei tassi effettivi globali, (iii) di questo Contratto, (iv) dell'Informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie (v) dell'informativa sul trattamento dei dati personali nonché (vi) dell'Allegato al sub (i) ove il Cliente è reso edotto che il finanziamento ha un costo. Dichiara/dichiarano di aver preso visione del Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori riportato nel frontespizio del Contratto e delle Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo, che formano parte integrante del presente Contratto e che accetta/accettano integralmente senza riserva alcuna. La Guida pratica all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) e le ulteriori Guide pratiche sono a disposizione presso gli intermediari finanziari convenzionati o al seguente indirizzo internet: <https://www.timfin.it/area-trasparenza>. Con la firma di questo Contratto, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver preso visione delle comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di trasparenza bancaria e che il Modello Informazioni europee di base sul credito ai consumatori riportato sul frontespizio è, per comune volere delle parti, parte integrante di questo Contratto.

Il Cliente _____

Il Coobbligato _____

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificatamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato a questo modulo: 2 (Diritto di recesso - diritto di ripensamento), 3 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato), 3bis (Adesione a offerta TIM Rivaluta), 3ter (Adesione a offerta TIM ai fini della TIM Next EVOLution), 5 (Pagamenti - Riemissione dell'SDD - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento. In particolare, possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore), 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 9 (Imputazione dei pagamenti), 10 (Cessione del contratto o del credito), 11 (Oneri e spese), 12 (Comunicazioni alla clientela), 13 (Determinazione e modifica delle condizioni), 14 (Foro competente e legge applicabile).

Il Cliente _____

Il Coobbligato _____

Comunicazioni al Cliente/Coobbligato - Per le comunicazioni relative al presente contratto, il Cliente e il Coobbligato eleggono domicilio all'indirizzo del Cliente, come previsto ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni generali di finanziamento. Le comunicazioni, ivi incluse le comunicazioni periodiche di trasparenza, saranno messe a disposizione del Cliente/Coobbligato gratuitamente attraverso l'accesso all'area riservata presente sul sito internet del Finanziatore www.timfin.it o scaricando l'app MyTIM.

Se, invece, il Cliente vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, al costo di € 1,00 (all'anno), potrà farne richiesta mediante l'invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore, attraverso il form presente sul sito internet www.timfin.it, sezione Contatti. In ogni momento del rapporto, e con le stesse modalità precedentemente indicate, il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

Il Cliente _____

Il Coobbligato _____

MANDATO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

Il Cliente (o "Debitore"), come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il Conto Corrente (codice IBAN) di cui il Cliente è titolare, autorizza:

- TIMFin S.p.A. (o "Creditore"/"Finanziatore"), come generalizzata nel corpo del presente Contratto, codice identificativo del Creditore IT19ZZZ0000012271290012, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato:
 - o addebiti in via continuativa
 - o un singolo addebito (non applicabile al presente Contratto);
- la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto del Cliente con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla propria Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto.

MANDATO AL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO/DEBITO

Il presente Contratto costituisce l'accordo tra Cliente e Finanziatore, ai sensi dell'art. 97 della Direttiva PSD2, recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D. Lgs. 218/2017, in forza del quale, il Cliente autorizza, attraverso l'Autenticazione Forte, il Finanziatore a dare seguito agli obblighi di pagamento assunti dal Cliente con la sottoscrizione del Contratto. Nel caso di scadenza/rinnovo della carta di credito/debito utilizzata ai fini del pagamento del finanziamento, il Cliente o il Coobbligato titolare di tale carta di credito/debito autorizza, fin da subito, il Finanziatore ad effettuare l'addebito sulla nuova carta di credito/debito che il Cliente o il Coobbligato dovesse ricevere a seguito di sostituzione di quella in suo possesso sia, essa, i) una carta con lo stesso sequenza di cifre uniche identificative ("PAN"), ii) PAN diverso e/o iii) nuova data di scadenza avendo, altresì, autorizzato l'istituto emittente la carta di credito/debito a comunicare al Finanziatore tali variazioni. Rimane, tuttavia, responsabilità del Cliente e/o del Coobbligato fornire gli estremi di una carta di credito/debito valida al Finanziatore qualora l'addebito non risulti possibile per ragioni non imputabili al Finanziatore stesso. In caso di più contratti di finanziamento in essere tra il Cliente/Coobbligato e il Finanziatore, il Cliente/Coobbligato autorizza/autorizzano il Finanziatore ad accorpere gli addebiti delle rate alle scadenze ivi convenute in un unico addebito cumulativo per la somma delle rate dovute per tutti i contratti in essere, a parità di PAN e Cliente/Coobbligato e sulla stessa data di incasso. Qualora non sia possibile procedere con l'addebito cumulativo per incapienza della carta di credito/debito, il Finanziatore effettuerà tentativi successivi di addebito relativi alle singole rate, a partire dal contratto di finanziamento sottoscritto per primo.

Firma del Debitore /Coobbligato _____

Luogo _____ Data _____	
SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL CONVENZIONATO	
L'incaricato della identificazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 e relative disposizioni di attuazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme apposte su questo contratto, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dal richiedente e dal coobbligato, le cui generalità sono state perfettamente riportate sullo stesso contratto. Si dichiara che questo contratto di finanziamento rientra nell'ambito della convenzione stipulata con TIMFin S.p.A.. Si dichiara inoltre che il bene/servizio fornito è conforme a quanto dichiarato su questo modulo, del quale si dichiara che è stata consegnata una copia al Cliente compilata in ogni parte.	
L'incaricato/Il Convenzionato _____	
Luogo _____ Data _____	